



energy to inspire the world

Ns. riferimenti
DI.CEOC/AREZ/2024-86/ZEO
Li Arezzo, 13/05/2024
EAM59135 – 1903
Via PEC a:
regionetoscana@postacert.toscana.it
fera@pecferasrl.it

Spett. le
Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Spett.le
FERA S.r.l.
Piazza Cavour, 7
20121, Milano (MI)
Tel. 02-62690471

e p.c.

paolo.dallantonio@regione.toscana.it
annamaria.debernardinis@regione.toscana.it

OGGETTO: "Gasdotto All.to Comune Pieve Santo Stefano DN 100 (4") – 70 BAR [ID 1959] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR).

Proponente: FERA Srl. Richiesta pareri e contributi istruttori su documentazione integrativa e indizione-convocazione Conferenza dei Servizi."

Con riferimento alla Vs. richiesta trasmessa mezzo PEC il 04/02/2024 protocollo AOOGRT_0087281 ed alla ns. risposta DICEOC/AREZ/2024-17AC, Vi informiamo che i gasdotti emarginati, in pressione ed esercizio, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza nel pieno rispetto del D.M. 24/11/1984 del Ministro dell'Interno nonché dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (Pubblicato sul supplemento Ordinario della gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 Maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nel citato Decreto Ministeriale sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture e fabbricati.

Atteso quanto sopra, nel prendere atto della Vs. richiesta ad eseguire le opere in oggetto, Vi concediamo il nostro Nulla Osta fatti salvo i diritti di terzi, a condizione che vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

snam rete gas S.p.A.
Centro di Arezzo
Via delle Biele, 18
52100 - Arezzo
Tell. centralino +39 0575/381366
Fax. +39 0575/383120
www.snam.it
PEC. centroarezzo@pec.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



- La realizzazione delle Vs. opere interferenti con le ns. condotte, dovrà essere preventivamente concordata con il nostro ufficio di Arezzo Tel 0575/381366, che provvederà al picchettamento delle condotte ed alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice, fornendo anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi la necessaria assistenza con proprio personale;
- Prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;
- Nel corso dei lavori non è consentito l'utilizzo di esplosivi, trivelle, battipalo e/o attrezzature simili;
- Nel punto di incrocio (da voi denominato A) tra la ns. condotta denominata All.to Comune di Pieve Santo Stefano, i n°3 cavi unipolari posati privi di corrugato ed il cavo in fibra ottica contenuto in tubo PVC DN 50, la distanza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate dovrà essere maggiore di m 1,50 (come indicato nell'elaborato "077inte_snam");
- Dovranno essere realizzate due protezioni meccaniche in c.a., dello spessore di cm 10 minimo, della larghezza di m 1,00 e lunghezza m 2,00 (come indicato nell'elaborato "077inte_snam");
- Nessun pozzetto o manufatto di altro genere dovrà essere messo in opera all'interno della fascia di rispetto di m 12,50 dall'asse del ns. gasdotto;
- Le cantierizzazioni previste ed i depositi di materiale, anche provvisori, dovranno essere mantenuti ad una distanza superiore di m 12,50 dal ns. gasdotto;
- La movimentazione del terreno, se necessario, dovrà essere effettuata con mezzi leggeri che non debbano gravare o stazionare sul metanodotto ed eventuali lavori ed interventi in prossimità della condotta in attività di esercizio dovranno essere eseguiti a mano, con cautela ed alla presenza del ns. personale;
- Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati a manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta risarcimento da parte Vostra;
- Ribadiamo che all'interno della fascia asservita dei nostri gasdotti, nessun lavoro potrà da parte Vostra essere intrapreso senza la ns. presenza e preventiva autorizzazione.

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.



In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; resta inteso che la validità del presente Nulla Osta, è subordinato al completamento delle Vostre opere entro e non oltre mesi 18 dalla predetta accettazione.

Vi ricordiamo che trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Trasporto
Distretto Centro Occidentale
Centro di Arezzo
 *G. Scandroglio*
Manager
Ing. Giacomo Scandroglio